

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE AI SENSI DELL'ART.1,
COMMA 557 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311

L'Anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di ...,
tra

Il Comune di Montecalvo Versiggia (PV) rappresentato in questo atto da Marco Torti in qualità di Sindaco
pro-tempore (Ente utilizzatore)

E

L'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA rappresentato in questo atto da Enrica Brega in qualità
di Presidente pro tempore (Ente di appartenenza),

Premesso che:

- con nota prot. n. 600 del 20.03.2025 è stata inoltrata all'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA richiesta di autorizzazione all'utilizzo della dipendente, Dott.ssa Calvi Silvia contrattualmente inquadrata in Cat. D, posizione economica ex D1, profilo professionale dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, per lo svolgimento, presso l'Unione dei comuni lombarda dell'Alta Valle Versa, delle mansioni attinenti al profilo citato;
- con nota prot. n. 755 del 10.04.2025 l'Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA ha autorizzato la dipendente Dott.ssa Calvi Silvia ad assumere un incarico ex art. 1, comma 557 della L. 311/2004 presso il l'Unione dei comuni lombarda dell'Alta Valle Versa;
- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 27.03.2025 l'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA ha approvato lo schema della presente convenzione;
- che la dipendente, dott.ssa Calvi Silvia ha espresso il proprio consenso;
- con atto della Giunta comunale n.20 del 07.04.2025 è stato deliberato il ricorso all'istituto di cui all'art.1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n.311 che testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- con la medesima deliberazione è stato approvato il relativo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso le parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Montecalvo Versiggia, della dipendente Dott.ssa Calvi Silvia in servizio a tempo indeterminato presso l'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA, in qualità di dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, categoria D, posizione

economica ex D1, il cui consenso è manifestato con la sottoscrizione della presente convenzione per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza.

Articolo 2 Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dal 01.04.2025 e termina il 31.12.2025. Eventuale proroga avviene mediante comunicazione scritta tra responsabili del servizio, ferma restando la necessità dell'autorizzazione dell'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA e del consenso del dipendente.

Articolo 3 Tempo di lavoro

La dipendente Dott.ssa Calvi Silvia presta servizio presso il Comune di Montecalvo Versiggia per un tempo di lavoro pari a n. 6 (sei) ore settimanali articolate in base alle necessità dell'ente. L'articolazione dell'orario di lavoro è flessibile e potrà comprendere prestazioni lavorative da svolgere in presenza oppure da remoto. Le prestazioni lavorative rese al comune di Montecalvo Versiggia si svolgono al di fuori dall'orario di lavoro predeterminato dell'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo ultimo.

Articolo 4 Rapporti finanziari tra gli Enti

Ciascun Ente provvede all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e a curare i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali. Il Comune di Montecalvo Versiggia eroga alla dipendente utilizzata il trattamento economico fondamentale in godimento presso l'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA calcolato su 6 (sei) ore settimanali.

Articolo 5 Ferie e malattia

Le ferie sono autorizzate dall'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA. La dipendente in ogni caso è considerata in ferie sia presso l'Ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione. In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa all'Unione dei Comuni Lombarda PRIMA COLLINA e per conoscenza al comune di Montecalvo Versiggia ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti.

Articolo 6 Scioglimento

La convenzione si scioglie in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero su richiesta di uno degli Enti. Gli effetti dello scioglimento decorrono, nel primo caso, dalla data concordata da sindaco e presidente; nel secondo caso, dal 31°giorno dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso esecutiva. La convenzione si scioglie altresì per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni

documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. Lo scioglimento, in questo caso, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla predetta comunicazione.

Articolo 7 Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti

Articolo 8 Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In caso contrario, il foro competente è quello di Pavia.

Articolo 9 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Articolo 10 Spese per convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di entrambi gli Enti, in maniera proporzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

IL PRESIDENTE

PER il Comune di MONTECALVO VERSIGGIA

IL SINDACO
Marco Torti